

Direttore responsabile
Manlio Pisu

Comitato di redazione
Antonella Nibaldi (coordinatrice),
Claudia Amadio, Riccardo Carriero,
Luca Cecchini, Laura Ferri, Alfredo
Gloria

Direzione e redazione
Consob - Via G. B. Martini, 3
00198 Roma
tel: 06 84771 - fax: 06 8417707

Consob Informa è consultabile su
www.consob.it al link "Consob e le sue
attività/Pubblicazioni/Newsletter".
E' possibile inviare documenti o
segnalazioni alla redazione
utilizzando l'Area interattiva del
sito.

notiziario settimanale
anno XXIV, n° 41,
5 novembre 2018
www.consob.it/newsletter

Le notizie della settimana

Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori	1
Mappatura delle infrastrutture di negoziazione in Italia: pubblicato il rapporto Consob	1
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità	2
Modifiche al Regolamento emittenti in materia di Pmi quotate ed emittenti strumenti finanziari diffusi	4
Controlli Consob sulle società quotate: determinati per l'anno 2018 i parametri previsti dall'articolo 89-quater del regolamento emittenti	5
Ipo Garofalo Health Care: Consob approva il prospetto di quotazione	6

Esma European Common Enforcement
Priorities for 2018 financial statements

Cfd: pubblicato dall'Esma l'avviso sul
rinnovo delle misure di product intervention .8

Convegno giuridico a 20 anni dal Tuf
(1998-2018): verso la disciplina della
Capital Market Union.....8

Concluso #OttobreEdufin il primo
mese dell'educazione finanziaria

Alternanza scuola lavoro: Consob ospita
il liceo De Sanctis di Roma

**Le decisioni
della Commissione**

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori

La **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa** ha ordinato, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento posta in essere da:

- **Iride S Marketing Int Sim Spa** anche tramite il sito www.irdesmarketing.it ([delibera n. 20658 del 31 ottobre 2018](#));
- **Xecryptobank** tramite il sito www.xecryptobank.com ([delibera n. 20656 del 31 ottobre 2018](#));
- **Fxtpremium** tramite il sito www.fxtpremium.com ([delibera n. 20657 del 31 ottobre 2018](#)).

Mappatura delle infrastrutture di negoziazione in Italia: pubblicato il rapporto Consob

La Consob ha pubblicato il "[Rapporto sulla mappatura delle infrastrutture di negoziazione in Italia dopo l'entrata in vigore di Mifid II/Mifir](#)", volto a fornire un quadro di aggiornamento sull'organizzazione e il funzionamento delle sedi di negoziazione italiane dopo l'entrata in vigore del nuovo framework normativo di cui alla direttiva *Markets in Financial Instruments Directive - Mifid II* e del relativo regolamento *Mifir*.

Il Rapporto integra e aggiorna il *Position Paper "La mappatura delle sedi di negoziazione in Italia"* del giugno 2014. Esso intende rappresentare un quadro di sintesi aggiornato delle principali caratteristiche delle sedi di negoziazione italiane, funzionale ad una mappatura delle stesse, al fine di effettuare una prima valutazione dell'impatto, a livello domestico, del recepimento e dell'implementazione delle nuove disposizioni contenute nella direttiva Mifid II, nel Regolamento Mifir e nei Regolamenti delegati inerenti la disciplina dei mercati. Le aree di interesse sono state quindi individuate, da un lato, sulla base delle funzioni e delle attività svolte dalle *trading venue* ritenute rilevanti ai fini degli obiettivi di ordinato svolgimento delle negoziazioni, trasparenza e tutela degli investitori e, dall'altro, tenendo conto degli sviluppi registrati nel quadro della direttiva Mifid II e del Mifir.

La mappatura ha avuto ad oggetto le sedi di negoziazione italiane soggette alla vigilanza della Consob. In particolare:

La **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa** ha altresì:

- sospeso in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "**Token TGA**", effettuata da **Togacoin Ltd** anche tramite il sito <https://togacoin.com> in violazione dell'articolo 94, del Tuf ([delibera n. 20660 del 31 ottobre 2018](#));
- vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera d), del Tuf l'offerta al pubblico residente in Italia di "lotti" del programma d'investimento della **Risolvo Srl**, effettuata anche tramite il sito internet www.risolvobroker.it e la pagina Facebook <https://www.facebook.com/Risolvo-Broker-Assicurativo-437198853128484> ([delibera n. 20659 del 31 ottobre 2018](#)). L'attività era già stata sospesa per 90 giorni dalla Commissione con delibera n. 20550 del 2 agosto 2018 (vedi "Consob Informa" n. 31/2018). ●

Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (*Financial Conduct Authority - Fca*), Lussemburgo (*Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf*), Irlanda (*Central Bank of Ireland*), Svizzera (*Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma*), Hong Kong (*Securities and Futures Commission - Sfc*), British Columbia (*British Columbia*

- 6 mercati regolamentati, dei quali i 5 gestiti da Borsa Italiana Spa e 1 gestito da Mts Spa. Rispetto alla situazione *ante*-Mifid II, si evidenzia la richiesta di revoca dell'autorizzazione del mercato regolamentato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati ("Mts Corporate") e del mercato regolamentato all'ingrosso dei titoli di Stato "BondVision Italia" gestiti da Mts Spa.; di tutta evidenza anche la trasformazione del mercato regolamentato SeDeX gestito da Borsa Italiana Spa nel nuovo sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato SeDeX";
- 12 sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf), 5 dei quali gestiti da Borsa Italiana Spa, 1 da Mts Spa, 1 da EuroTLX Sim Spa, 3 da HI-MTF Sim Spa e 2 da E-MID Sim Spa. Rispetto alla situazione *ante*-Mifid II, come sopra indicato, si evidenzia l'avvio di due nuovi Mtf, frutto della trasformazione di precedenti mercati regolamentati.

Il complesso delle informazioni utilizzate nel Rapporto è il risultato di un'analisi condotta sulla documentazione e sulle informazioni fornite direttamente dai gestori delle sedi di negoziazione, anche in adempimento degli obblighi di comunicazione ai sensi del nuovo Regolamento Consob n. 20249/2017 in materia di mercati. Ciò ha consentito di effettuare una prima sintesi e comparazione delle microstrutture esistenti e delle regole di cui i gestori si sono dotati, al fine di evidenziare gli elementi comuni e, allo stesso tempo, le peculiarità dei singoli sistemi alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare.

Nel Rapporto, dopo una preliminare rappresentazione del contesto normativo di riferimento della disciplina delle *trading venue* e dell'evoluzione della cosiddetta *exchange industry* (Sezione I), figura una panoramica degli strumenti finanziari ammessi a negoziazione nelle diverse piattaforme di negoziazione (categorie di strumenti finanziari, numero di titoli negoziati/numero di contratti/controlvalore negli anni 2016, 2017 e il primo semestre 2018). La Sezione II affronta il tema dell'accesso alle sedi di negoziazione e di esecuzione, individuando le principali categorie dei partecipanti ai mercati nonché i requisiti di ammissione e permanenza nonché le regole di condotta adottate dai gestori in materia. La Sezione III affronta il tema della microstruttura dei mercati, con particolare riferimento al *market making*, ai meccanismi di sospensione automatica delle negoziazioni e ai presidi e controlli implementati nel rispetto delle nuove disposizioni in tema di *trading* algoritmico. La Sezione IV riporta le informazioni raccolte relativamente alle strutture commissionali (*fee structure*) adottate delle infrastrutture di negoziazione. Infine, la Sezione V illustra i regimi di trasparenza pre-negoziazione e *post*-negoziazione (con le relative deroghe) concretamente implementati dalle piattaforme di negoziazione, sia nel

Securities Commission – Bscs), Olanda (*The Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm*) e Austria (*Austrian Financial Market Authority – Fma*) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnate dalla Fca:

■ **Seveninvest Management Limited** (www.sevenim.org), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Seven Investment Management Llp (www.7im.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 589124);

■ **Royal London Asset Management**, clone della società autorizzata Royal London Asset Management Ltd – Rlam (www.rlam.co.uk), con sede a Londra (n. di riferimento: 141665);

■ **Consero Capital Investments Limited** (<https://consero.capital/about/conserocapital>), clone della società autorizzata Consero Capital Llp (www.conserocap.com/), con sede a Londra (n. di riferimento: 570728);

■ **K & R Partners Limited** (www.krpartnerslimited.fr), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata K & R Partners Limited (n. di riferimento: 188146);

Segnata dalla Cssf:

■ **Monterry Finance** (<https://monterry-finance.com>), con sede dichiarata a Lussemburgo.

mondo delle azioni sia in quello degli strumenti finanziari diversi dalle azioni.

L'ottica del Rapporto è quella dell'analisi della microstruttura dei mercati, così come definita nei regolamenti delle infrastrutture di negoziazione, quale risultato dell'attribuzione di poteri di autoregolamentazione al gestore del mercato. La finalità ultima è quella di fornire un quadro di riferimento utile in merito alle novità indotte dal nuovo *framework* normativo e sollecitare riflessioni e approfondimenti da parte dell'industria stessa sugli aspetti più innovativi del nuovo contesto, aumentando la consapevolezza degli operatori del mercato verso tali temi, con l'obiettivo di tutelare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e rafforzare la competitività dei mercati italiani.

Il rapporto è disponibile sul sito www.consob.it nella sezione: [area-pubblica/studi-e-ricerche](#).●

Segnate dalla Central Bank of Ireland:

■ **Bormancorp/Board Ltd** (www.bormancorp.com);

■ **Stamford-Market/Stamford Trading Technologies Lp** (<http://stamford-market.com>).

Segnata dalla Finma:

■ **Capital Swiss Fx** (<https://capitalswissfx.com>).

Segnata dalla Sfc:

■ **www.sh-shumei.com.cn.**

Segnata dalla British Columbia Securities Commission:

■ **Binary Banc & Ten Options.**

Segnata dalla Afm:

■ **West Capital International** (www.westcapitalintl.com), con sedi dichiarate a Tokyo e Seoul.

Segnata dalla Fma:

■ **Board Ltd** (www.bormancorp.com), con sede dichiarata nelle isole Marshall.

L'autorità di vigilanza di Malta (*Malta Financial Services Authority – Mfsa*) ha aggiornato l'elenco delle società che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell'autorità all'indirizzo www.mfsa.com.

L'autorità di vigilanza di Cipro (*Cyprus Securities and Exchange Commission – CySec*) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono servizi di investimento senza la prevista autorizzazione. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell'autorità all'indirizzo www.cysec.gov.cy.

L'autorità di vigilanza del Belgio

(Financial Services and Markets Authority – Fsma) ha aggiornato l'elenco dei siti web che offrono trading su criptovalute senza essere autorizzati. L'elenco completo è pubblicato sul sito internet dell'autorità all'indirizzo www.fsma.be.●

Modifiche al regolamento emittenti in materia di Pmi quotate ed emittenti strumenti finanziari diffusi

Consob, ad esito della consultazione pubblica con il mercato, ha modificato il Regolamento emittenti (Re) in materia di disposizioni attuative della definizione di emittenti azioni quotate "Pmi" e disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ([delibera n. 20621 del 10 ottobre 2018](#)).

Con riguardo alle **modifiche concernenti le disposizioni attuative della definizione di emittenti azioni quotate "Pmi" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1) del Testo unico della finanza - Tuf**, si ricorda che tale definizione è stata originariamente introdotta dall'articolo 20 (*Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili*) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. "decreto competitività") che ha introdotto un regime normativo più flessibile (rispetto a quello che regola la generalità delle società quotate) per gli emittenti aventi:

- a) *un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero,*
- b) *una capitalizzazione media di mercato, nell'ultimo anno solare, inferiore ai 500 milioni di euro".*

Il successivo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25 (di recepimento della direttiva 2013/50/UE - *Transparency*), ha modificato la definizione di Pmi eliminando il richiamo al "*bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio*" ai fini del computo del fatturato, e il richiamo alla "*media di mercato nell'ultimo anno solare*" con riferimento alla capitalizzazione. Il decreto ha inoltre attribuito alla Consob:

- il potere di stabilire "*le disposizioni attuative*" di quanto previsto dalla lettera w-quater.1) dell'articolo 1, comma 1, del Tuf (in particolare, gli elementi definitori del fatturato e della capitalizzazione), e le modalità informative cui sono tenuti gli emittenti in relazione alla qualifica di Pmi;
- il compito di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle Pmi.

La qualifica di Pmi, applicabile dunque a tutte le società, anche a quelle già quotate, comporta rilevanti variazioni delle regole applicabili in materia di:

- assetti proprietari, con l'innalzamento della soglia minima al 5% del capitale per gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, detenute in titoli dell'emittente, e per le partecipazioni reciproche;

- offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie; in quanto gli emittenti Pmi possono stabilire, con apposita clausola statutaria, una soglia Opa compresa tra il 25% e il 40%, nonché esercitare la facoltà di *opt-out* statutario dell'obbligo di Opa da consolidamento in regime di *grace period* (cinque anni dalla quotazione).

Pertanto, la certezza della sussistenza dei presupposti indicati dalla definizione di Pmi e la previsione di un regime di adeguata diffusione al pubblico degli stessi, assumono particolare rilevanza ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza e delle regole che presidono al mercato del controllo societario.

Le modifiche al regolamento emittenti riguardano i seguenti aspetti:

- ✓ *i criteri di calcolo della capitalizzazione e del fatturato;*
- ✓ *gli adempimenti informativi cui sono tenuti gli emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di Pmi;*
- ✓ *le modalità di pubblicazione dell'elenco delle Pmi.*

Si segnala che la delibera di modifica del regolamento emittenti, all'articolo 1, comma 2, richiede agli emittenti PMI di effettuare, in sede di prima attuazione, una comunicazione all'Autorità, entro un mese dall'entrata in vigore della stessa, avente ad oggetto l'indicazione del possesso della qualifica, unitamente all'esercizio di

decorrenza della stessa e i relativi valori di capitalizzazione e di fatturato, anche per gli esercizi successivi a quello di decorrenza della predetta qualifica. Le modalità di adempimento di tale comunicazione saranno rese note nel sito internet della Consob.

* * *

Le **modifiche al Regolamento emittenti (Re) concernenti la disciplina degli emittenti diffusi** sono state apportate alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107 ('decreto MAR'), intervenuto sulla categoria degli emittenti diffusi, modificando il precedente regime di diffusione delle informazioni privilegiate e prevedendo un obbligo di informazione verso il pubblico dei "*(...) fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione (...)*".

Esse afferiscono alle seguenti aree:

- i)* i criteri definatori della qualifica di emittente diffuso, con particolare riguardo ai parametri c.d. qualitativi previsti all'articolo 2-*bis*, comma 2, secondo alinea, del regolamento emittenti;
- ii)* la qualificazione di emittente titoli diffusi di particolari tipologie di società, quali quelle, *inter alia*, ammesse a una procedura concorsuale,

per le quali la sussistenza della qualifica di emittente diffuso è basata su interpretazioni non agevolmente predeterminabili da parte delle società interessate, al fine di una corretta segnalazione del proprio *status* ai sensi della disciplina in esame;

- iii)* le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal regolamento emittenti;
- iv)* le modalità di aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante; si prevede infatti un aggiornamento in via continua con la pubblicazione, sul sito internet della Consob, della notizia dell'acquisto (o della perdita) della qualifica di emittente diffuso pervenuta all'autorità, con beneficio per la tempestiva informazione del pubblico.

Con il medesimo intervento sul Re sono state apportate le occorrenti modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 109 e 109-*ter*, concernenti la disciplina applicabile agli emittenti diffusi, al fine di coordinare il testo delle citate disposizioni alle modifiche apportate all'articolo 116 del Tuf, dal decreto legislativo n. 107/2018, di attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

Controlli Consob sulle società quotate: determinati per l'anno 2018 i parametri previsti dall'articolo 89-*quater* del regolamento emittenti

Consob ha determinato i parametri previsti dall'art. 89-*quater* del Regolamento emittenti, rappresentativi del rischio per la correttezza e la completezza delle informazioni finanziarie diffuse al mercato, ai fini dell'individuazione dell'insieme degli emittenti quotati i cui documenti sono sottoposti a controllo ([delibera n. 20649 del 30 ottobre 2018](#)).

La norma regolamentare definisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parametri rappresentativi del rischio in base ai quali individuare gli emittenti quotati da sottoporre a vigilanza. In particolare, il comma 3 dell'articolo 89-*quater* del Regolamento emittenti prevede che la Consob stabilisca ogni anno i parametri rappresentativi dei rischi, tenendo fra l'altro conto:

- a)* dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
- b)* delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente;
- c)* dell'attività sui titoli;
- d)* di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.

La norma prevede, inoltre, modelli di selezione casuale per

l'individuazione, fino a un quinto degli emittenti selezionati, di società quotate da includere nel controllo, anche in assenza di rischi significativi (comma 4, articolo 89-*quater*).

Per il 2018 Consob ha determinato che i parametri sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti quotati e da emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, siano:

1. per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate, i seguenti elementi: le informazioni contabili storiche relative (i) al rapporto tra valore delle operazioni che hanno determinato un'aggregazione aziendale e la capitalizzazione di borsa; e (ii) alle informazioni concernenti il merito creditizio degli emittenti;

2. per le segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore dell'emittente, i seguenti indicatori:

- le comunicazioni trasmesse alla Consob dall'organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 149, comma 3 del Tuf;
- le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del Tuf;
- i giudizi con rilievi negativi contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi dell'articolo 156 del Tuf;
- le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno;

3. per le attività sui titoli, i seguenti elementi: l'andamento del prezzo azionario, la capitalizzazione di borsa, la volatilità dei prezzi azionari;

4. per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati, i seguenti indicatori:

i) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d'Italia, dalle Autorità amministrative nazionali ed estere e dall'autorità giudiziaria;

ii) le informazioni significative fornite da soggetti interessati;

5. Tra gli ulteriori parametri non espressamente individuati dall'articolo 89-*quater* del regolamento emittenti sono presi in considerazione i seguenti indicatori:

i) le attività ispettive o le attività di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato o rintracciato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell'informazione;

ii) la presenza di operazioni straordinarie rilevanti;

iii) gli emittenti di rilievo significativo che appartengono al settore individuato in conseguenza della delibera 18300 del 1° agosto 2012,

caratterizzati da specifici profili di rischio attinenti alla qualità del credito;

iv) i settori di mercato particolarmente interessati dall'applicazione di nuovi principi contabili.

Consob ha inoltre determinato che il criterio per la selezione casuale è l'estrazione di un numero di società non superiore ad un quinto del totale degli emittenti da sottoporre a controllo, al netto delle società che saranno individuate sulla base dei suddetti criteri e delle società che sono state già in precedenza sottoposte a vigilanza. La selezione casuale degli emittenti avverrà tenendo conto della capitalizzazione dell'emittente e/o del controvalore collocato, al fine di aumentarne la probabilità di essere estratti per quelli di maggiori dimensioni. Si applicherà un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

Ipo Garofalo Health Care: Consob approva il prospetto di quotazione

Consob ha approvato il prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie azioni ordinarie **Garofalo Health Care Spa (Ghc)**.

Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione sull'Mta delle azioni con provvedimento del 30 ottobre scorso.

Il gruppo Ghc opera nel settore della sanità privata accreditata in Italia attraverso ventidue strutture (di cui 18 controllate al 100% e 4 controllate al 40%) sanitarie dislocate in sei regioni del nord e del centro Italia (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio).

In particolare, i settori di operatività sono:

- settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni *post-acuzie* e delle prestazioni ambulatoriali;
- settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali.

Maria Laura Garofalo detiene, direttamente e indirettamente (per il tramite di Larama 98 e An.rama Spa), il 96,76% e controlla ai sensi dell'articolo 93 del Tuf la società.

L'operazione di ammissione delle azioni ordinarie di Ghc alle negoziazioni sull'Mta riguarda massime 20.000.000 di azioni di nuove emissione della società derivanti dall'aumento di capitale. Tali offerte sono rivolte esclusivamente a investitori istituzionali per cui non è prevista un'offerta al pubblico.

È inoltre prevista la concessione dell'opzione di *over allotment* da parte dell'azionista Maria Laura Garofalo e dell'opzione *greenshoe* da parte dell'Emittente, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta.

Ad esito dell'offerta, in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*, la percentuale del capitale sociale dell'emittente rappresentata dalle azioni oggetto dell'offerta e dell'opzione *greenshoe* sarà pari a circa il 26,8%.

Al termine dell'offerta Maria Laura Garofalo continuerà a controllare di diritto l'emittente, ai sensi dell'articolo 93 del Tuf in quanto deterrà, direttamente ed indirettamente (i) circa il 70,80% del capitale sociale (corrispondente a circa l'80,21% dei diritti di voto tenendo conto della maggiorazione del diritto di voto), in caso di integrale sottoscrizione delle azioni oggetto dell'offerta e di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe* e (ii) circa il 72,57% del capitale sociale (corrispondente a circa l'81,56% dei diritti di voto), in caso di integrale sottoscrizione delle azioni oggetto dell'offerta, ma di non esercizio dell'opzione *greenshoe*.

Il 29 ottobre 2018 l'emittente e PII 4 Sàrl (società veicolo del fondo Peninsula Investments II Sca), nell'ambito del collocamento istituzionale, hanno stipulato un impegno di sottoscrizione, in forza del quale quest'ultima si è impegnata a trasmettere un ordine irrevocabile ed a sottoscrivere alla data di pagamento le azioni ricevute in allocazione alla conclusione del periodo di offerta, ad un prezzo unitario corrispondente a quello pari al valore minimo dell'Intervallo di valorizzazione indicativa, per un ammontare non inferiore a 27,3

milioni di euro e non superiore a 40 milioni di euro. Nel caso in cui il prezzo di offerta fosse fissato ad un valore corrispondente al minimo dell'intervallo di valorizzazione indicativa, la partecipazione di Peninsula Capital (assumendo l'allocazione minima) al capitale sociale della società, a seguito dell'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*, sarebbe pari a circa il 9,97%.

La determinazione del prezzo di offerta delle azioni avverrà secondo il meccanismo *dell'open price*. Il prezzo di offerta, pertanto, sarà determinato dall'emittente, d'intesa con i coordinatori dell'offerta, al termine del periodo di raccolta degli ordini. Sarà inoltre reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'emittente entro cinque giorni dal termine del periodo di raccolta degli ordini. L'emittente ha individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società compreso tra un minimo di 200,4 milioni di euro e un massimo di 220,2 milioni di euro, pari a un minimo di 3,34 euro euro per azione e un massimo di 3,67 euro euro per azione ("intervallo di valorizzazione indicativa").

Il collocamento istituzionale ha avuto inizio il 1° novembre e terminerà il 6 novembre 2018, salvo proroga o chiusura anticipata, da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito *internet* dell'emittente www.garofalohealthcare.com.

Entro cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura del periodo di raccolta degli ordini, l'emittente comunicherà i risultati del collocamento istituzionale tramite comunicato stampa pubblicato sul proprio sito *internet*.

L'offerta è funzionale alla diffusione delle azioni dell'emittente e alla quotazione delle stesse sull'Mta e risponde alla volontà dell'emittente di acquisire lo *status* di società quotata così da poter raggiungere una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere la capacità di accesso ai mercati dei capitali.

Il prospetto riporta tra le "avvertenze per l'investitore" e nel capitolo "fattori di rischio" gli elementi di rischio relativi all'emittente e al gruppo, al settore di attività in cui operano, e i rischi relativi all'offerta.

Esma European Common Enforcement Priorities for 2018 financial statements

Il 26 ottobre scorso l'*European Securities and Markets Authority* (Esma) ha pubblicato l' "**European Common Enforcement Priorities for 2018 financial statements**" ([Esma32-63-503](#)), in relazione all'informativa che le società riporteranno nelle rendicontazioni finanziarie al 31 dicembre 2018.

Scopo del documento è quello di incentivare la coerenza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie e non-finanziarie prodotte dagli emittenti e,

conseguentemente, di contribuire al corretto funzionamento dei mercati dei capitali europei. Inoltre sono indicate le aree di bilancio che dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate con riferimento alle rendicontazioni finanziarie al 31 dicembre 2018.

In particolare, tenuto anche conto di quanto emerso dall'attività di vigilanza svolta dalle diverse autorità di vigilanza europee, l'Esma ha indicato i seguenti aspetti che, nell'attuale contesto, dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate e delle autorità di vigilanza:

- specifiche problematiche connesse alla prima applicazione dell'Ifrs (*International Accounting Standards*) 15 *Revenue from Contracts with Customers* e dell'Ifrs 9 *Financial Instruments*;
- informativa sull'implementazione e gli impatti attesi dell'Ifrs 16 *Leases*, la cui entrata in vigore è prevista per il 2019.

Nel documento viene, inoltre, richiamata l'attenzione sui requisiti per la divulgazione di informazioni non finanziarie. In particolare per le Dichiarazioni non finanziarie, richieste in Italia dal decreto legislativo 254/2016, viene posta l'enfasi sulle questioni ambientali, anche alla luce delle raccomandazioni divulgate dalla *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures*. Per quanto

ottiene, invece, agli indicatori alternativi di *performance* (Apms), vengono richiamati alcuni aspetti specifici degli "Orientamenti ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance" (ESMA/2015/1415).

Cfd: pubblicato dall'Esma l'avviso sul rinnovo delle misure di product intervention

L'Esma, autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato la [decisione del 28 ottobre](#) scorso che emenda e proroga per un ulteriore trimestre - dal 1° novembre 2018 - le restrizioni nella commercializzazione, distribuzione o vendita di contratti per differenze (cfd) agli investitori *retail*. Si tratta di misure già in vigore dal 1° agosto 2018 (vedi "Consob Informa" nn. 22/2018 e 36/2018). Il testo della decisione è pubblicato in varie lingue nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Convegno giuridico a 20 anni dal Tuf (1998-2018): verso la disciplina della Capital Market Union

Il Servizio Consulenza legale della Banca d'Italia organizza, in collaborazione con la Consulenza legale della Consob, per **martedì 6 novembre 2018**, un convegno a inviti dal titolo "**A 20 anni dal TUF (1998-2018): verso la disciplina della Capital Market Union?**".

I lavori avranno inizio alle 9,00

presso il Centro Carlo Azeglio Ciampi per l'educazione monetaria e finanziaria della Banca d'Italia, in via Nazionale 190 Roma, e si concluderanno alle 17,00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa all'indirizzo e-mail: convegnobancaditaliaconsob@bancaditalia.it.

Al convegno possono partecipare - previa iscrizione - solo gli avvocati iscritti presso i competenti Consigli dell'Ordine; per ragioni logistiche il numero dei posti disponibili è pari a 25. La partecipazione al convegno - accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - darà diritto all'acquisizione di 8 crediti formativi. Il rilascio dell'attestato di partecipazione è subordinato alla firma del foglio presenze sia in entrata (consentita al massimo fino alle ore 9,30) sia in uscita (consentita dopo le ore 17,00). Sul sito della Banca d'Italia al seguente link (<http://www.bancaditalia.it/media/notizia/convegno-giuridico-a-20-anni-dal-tuf-1998-2018-verso-la-disciplina-della-capital-market-union/>) sono pubblicati il programma e il modulo di iscrizione.

Concluso #OttobreEdufin il primo mese dell'educazione finanziaria

Concluso positivamente il 31 ottobre scorso il primo "**Mese**

dell'Educazione Finanziaria", organizzato dal *Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria*, composto da undici membri, tra cui la Consob, con un vasto coinvolgimento di organizzazioni e di pubblico.

L'iniziativa ha visto l'impegno di **108** organizzazioni promotrici (per un totale di **197** soggetti coinvolti, tra istituzioni e organizzazioni pubbliche e private), che hanno dato vita a più di **350** eventi in **120** città in tutta Italia: incontri, *workshop*, seminari e lezioni focalizzati sui temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza e rivolti a una diversificata categorie di persone. Tra gli eventi con un *focus* specifico, quasi 60 quelli destinati alle donne e 189 agli studenti.

La Consob ha curato numerose iniziative di **#OttobreEdufin** per il miglioramento della cultura finanziaria e la corretta gestione delle risorse personali e familiari, sia presso le proprie sedi di Roma e Milano che sul territorio, in collaborazione con gli altri enti promotori dell'iniziativa: Borsa Italiana, Università di tutta Italia, scuole, fondazioni e altri.

Di particolare rilievo: il convegno e i vari eventi ("Conoscenze, attitudini e comportamenti finanziari.") di presentazione - in Consob e in vari Atenei - del

Rapporto Consob 2018 sulle scelte di investimento; il convegno su "*Gender gap* nelle conoscenze e nelle competenze finanziarie: ricerca economica, formazione e divulgazione"; l'evento di *edutainment* "Occhio alle truffe!" sull'abusivismo finanziario.

Il [calendario](#) delle varie iniziative di educazione finanziaria è disponibile su www.consob.it.

La seconda edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria si svolgerà nel mese di ottobre 2019.

Sul sito www.quellocheconta.gov.it si possono trovare ulteriori informazioni, articoli e comunicati stampa relativi all'attività del Comitato, mentre testimonianze in video e foto sono disponibili sul canale [Instagram](#), [Youtube](#) e su [Twitter](#) al profilo [@ITAedufin](#).

Alternanza scuola-lavoro: Consob ospita il liceo De Sanctis di Roma

Nell'ambito delle iniziative previste dall'alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con l'autorità Antitrust, Consob ha ospitato per una settimana alcuni studenti dell'Istituto De Sanctis di Roma (liceo classico e liceo scientifico) con interventi di educazione finanziaria, lo svolgimento di esercitazioni e la predisposizione un lavoro finale di verifica dell'apprendimento da parte degli studenti.

Le decisioni della Commissione

assunte o rese pubbliche nel corso della settimana

(i documenti linkati o sottolineati nell'edizione a stampa sono immediatamente disponibili nelle rispettive sezioni sul sito www.consob.it; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Emittenti quotati – Emittenti titoli diffusi – Pmi

- Modificato il **Regolamento emittenti (Re) in materia di Pmi e strumenti finanziari diffusi** ([delibera n. 20621 del 10 ottobre 2018](#)).
- Determinati i **parametri rappresentativi dei rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato** ai fini dell'individuazione degli emittenti quotati da sottoporre a controllo ([delibera n. 20649 de 30 ottobre 2018](#)).

Prospetti

- Approvato il prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie azioni ordinarie **Garofalo Health Care Spa** (decisione del 31 ottobre 2018).

Albi ed elenchi

- Decadenza, per rinuncia espressa, dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a*), del d.lgs. n. 58/1998 della **Nextam Partners Sim Spa**. La società rimane autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *b*), *c-bis*), *e*) e *f*), del medesimo decreto ([delibera n. 20652 del 31 ottobre 2018](#)).
- Sospensione cautelare per un anno di **Alberto Antonini** dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ([delibera n. 20600 del 4 ottobre 2018](#)).

- Sospensione sanzionatoria per quattro mesi di **Fabrizio De Cicco** dall'albo unico dei consulenti finanziari ([delibera n. 20589 del 20 settembre 2018](#)).